

STATUTO DELLA

*“Fondazione Don Lorenzo Guetti
Centro Studi sulla Cooperazione Onlus”*

Art. 1

Denominazione

1. *E' costituita una Fondazione, organizzazione non lucrativa di utilità sociale denominata: “Fondazione Don Lorenzo Guetti – Centro Studi sulla Cooperazione Onlus”.*

Art. 2

Sede

1. *La Fondazione ha sede in un comune delle Giudicarie Esteriori, presso*
2. *La sede può essere modificata con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, purché ricada comunque nel territorio di un Comune della provincia di Trento.*

Art. 3

Scopi della Fondazione

1. *La Fondazione non ha scopo di lucro ed ha le seguenti finalità:*
 - a. *tutela , promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico; in particolare la valorizzazione del patrimonio storico, politico, socio-culturale ed imprenditoriale costituito dalla figura di don Lorenzo Guetti e dal movimento cooperativo da lui creato in Trentino;*
 - b. *costituzione e gestione nell'ambito della Fondazione del Centro Studi sulla Cooperazione nelle Giudicarie Esteriori, “culla della cooperazione trentina”;*
 - c. *costituzione e coordinamento di un Tavolo intercooperativo permanente tra le cooperative ed i consorzi di secondo grado aderenti alla Fondazione;*

- d. *valorizzazione e promozione allo sviluppo, sotto diversi aspetti, delle Giudicarie Esteriori, tutelando e valorizzando l'ambiente e promovendone la cultura e l'arte;*
- e. *il costante perseguimento di finalità di solidarietà sociale e di promozione della cultura della pace e della cooperazione tra i popoli, in particolare tra le giovani generazioni;*
- f. *promozione e diffusione del modello cooperativo per la crescita delle persone e delle comunità locali, nel rispetto dei diritti umani ed in favore di uno sviluppo equo, solidale ed ecologicamente sostenibile.*

2. *La Fondazione può conseguire tali scopi anche attraverso:*

- a) *la realizzazione di iniziative di carattere culturale, sociale, formativo tra cui l'istituzione di premi, riconoscimenti, borse di studio e di progetti di ricerca, convegni, lezioni e seminari, di livello nazionale ed internazionale, sulle tematiche contemplate nel comma 1, favorendo le iniziative e i progetti che possono essere realizzati in collaborazione con gli enti di ricerca trentini e le Istituzioni europee ed internazionali e che possono accedere a co-finanziamenti comunitari;*
- b) *la cura di un archivio e di un portale web che raccolgano tutto il materiale archivistico, bibliografico e multimediale nazionale ed internazionale sulla figura di Don Lorenzo Guetti e la Cooperazione Trentina, anche mediante un data base predisposto e costantemente aggiornato con l'apporto della Provincia di Trento e delle istituzioni scientifiche e culturali e messo a disposizione degli studiosi e dei cittadini in internet;*
- c) *la stipula di atti o contratti per gestire e finanziare le proprie attività, nonché di convenzioni, con enti pubblici e privati;*
- d) *la stipula di convenzioni per l'affidamento in gestione di determinate attività;*

- e) *la partecipazione ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia attinente agli scopi della Fondazione, nonché il concorso alla costituzione degli stessi;*
 - f) *l'attività di diffusione, anche con riferimento al settore dell'editoria, degli audiovisivi e degli articoli accessori di pubblicità.*
3. *E' fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali suddette.*

Art. 4

Durata

1. *La durata della Fondazione è illimitata.*

Art. 5

Bilanci

1. *L'esercizio finanziario della Fondazione inizia l'1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.*
2. *La Fondazione invia ai fondatori copia del bilancio preventivo e consuntivo e delle relative relazioni.*

Art. 6

Fondatori

1. *Sono Fondatori della "Fondazione Don Lorenzo Guetti" i seguenti Enti:*
- a) *Provincia Autonoma di Trento;*
 - b) *Federazione Trentina della Cooperazione;*
 - c) *Comuni delle Giudicarie Esteriori, ovvero Comano Terme, Fiavé, Bleggio Superiore, Sténico, Dorsino e San Lorenzo in Banale;*
 - d) *Comunità di Valle delle Giudicarie.*

Art. 7

Partecipanti di diritto

1. *Sono partecipanti di diritto della Fondazione le istituzioni, le associazioni, le organizzazioni e gli enti a prevalente anche se*

non esclusiva connotazione culturale e scientifica le cui finalità e le cui attività siano attinenti, in tutto od in parte, con gli scopi della Fondazione. Inoltre, tutti quei soggetti che concorrono a studiare, promuovere e divulgare la vita e le opere di Don Lorenzo Guetti.

2. *All'atto della costituzione della Fondazione è istituito il registro dei Partecipanti di diritto, la cui tenuta è affidata al Consiglio di amministrazione, nel quale sono iscritti i soggetti individuati dai Fondatori ed elencati nel comma 3., ed i Partecipanti di diritto individuati in seguito.*
3. *Sono Partecipanti di diritto individuati dai Fondatori:*
 - * *la Fondazione "Museo Storico del Trentino";*
 - * *la Fondazione Trentina De Gasperi;*
 - * *la Fondazione Bruno Kessler;*
 - * *la Fondazione Edmund Mach;*
 - * *la Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto;*
 - * *il Centro Studi Judicaria;*
 - * *l'Ecomuseo della Judicaria dalle Dolomiti al Garda;*
 - * *il Museo degli Usi e costumi della gente trentina;*
 - * *l'Associazione "Don Lorenzo Guetti Ieri, Oggi, Domani";*
 - * *il Gruppo Ricerca e Studi Giudicariense;*
 - * *l'Euricse – European Research Institute on Cooperative and Social Enterprises;*
 - * *l'Università degli studi di Trento;*
 - * *l'Arcidiocesi di Trento;*
 - * *il Decanato di Lomaso-Giudicarie esteriori;*
 - * *la Biblioteca Intercomunale Giudicarie Esteriori;*
 - * *l'Istituto scolastico Lorenzo Guetti – Tione;*
 - * *l'Istituto comprensivo Giovanni Prati – P. Arche;*
 - * *il Centro di formazione ENAIP – Tione;*
 - * *il Centro di formazione UPT – Tione.*
4. *Il Consiglio di amministrazione può modificare il registro dei Partecipanti, iscrivendo i soggetti che rispondano alle caratteristiche individuate al comma 1. o cancellando i soggetti*

che ne facciano richiesta in forma scritta. L'iscrizione e la cancellazione hanno effetto dal primo gennaio dell'anno successivo alla richiesta e debbono essere deliberate con la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri.

Art. 8
Sostenitori

- 1. Sono sostenitori della Fondazione coloro che, condividendone lo scopo, sono ammessi, su delibera del Consiglio di Amministrazione, con voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti.*
- 2. La delibera di ammissione dei nuovi sostenitori deve essere comunicata con lettera raccomandata al nuovo sostenitore e deve contenere indicazione della somma dovuta a titolo di quota di partecipazione annuale inizialmente dovuta. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione il nuovo sostenitore deve inviare alla Fondazione l'accettazione unitamente alla prova dell'avvenuto versamento della quota annuale di partecipazione. La decadenza dalla qualità di sostenitore è disciplinata in apposita deliberazione del Consiglio. Ogni sostenitore può liberamente recedere. Il recesso ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo a quello della relativa comunicazione alla Fondazione.*

Art. 9
Organi della Fondazione

- 1. Sono organi della Fondazione:*
 - a) l'Assemblea dei Fondatori;*
 - b) il Consiglio di Amministrazione;*
 - c) il Presidente della Fondazione;*
 - d) la Consulta dei partecipanti di diritto;*
 - e) l'Assemblea dei Sostenitori;*
 - f) il Comitato scientifico;*
 - g) il Collegio dei revisori dei conti;*

h) il Direttore.

Art. 10

Assemblea dei Fondatori

1. *L'Assemblea dei Fondatori è composta dai soggetti elencati all'articolo 6;*
2. *In prima convocazione è convocata e presieduta dal Presidente della Provincia di Trento;*
3. *E' presieduta dal Presidente della Fondazione e si riunisce almeno una volta all'anno su iniziativa del Presidente ed ogni qualvolta sia ritenuto necessario dal Presidente o da 2/3 dei Fondatori;*
4. *Nomina per il primo mandato il Consiglio di amministrazione, ponendo il termine di validità al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di nomina;*
5. *Nomina il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione nell'ambito delle persone che compongono il Consiglio di Amministrazione;*
6. *Provvede alla modifica dello Statuto e ad ogni altra attività non prevista dal presente Statuto.*

Art. 11

Consiglio di Amministrazione

1. *Il Consiglio di Amministrazione è composto:*
 - a) *da otto membri, nominati due dalla Provincia Autonoma di Trento, due dalla Federazione della Cooperazione Trentina, uno dai Comuni, uno dalla Comunità di Valle e due dai soci sostenitori;*
 - b) *il Presidente e il Vice Presidente della Fondazione sono nominati dai fondatori riuniti in assemblea nell'ambito delle persone nominate nel Consiglio di Amministrazione;*

2. *I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati alla scadenza.*
3. *Il Consiglio di Amministrazione delibera in ordine a:*
 - a) *approvazione dei bilanci preventivi e consultivi;*
 - b) *predisposizione di programmi e progetti, anche pluriennali;*
 - c) *elaborazione e adozione di regolamenti, ivi compreso quello per l'organizzazione e il funzionamento della Fondazione;*
 - d) *verifica dei risultati dell'attività;*
 - e) *tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria, comprese le modificazioni di questo Statuto da proporre ai Fondatori;*
 - f) *la nomina del Direttore della Fondazione;*
 - g) *le nomine di competenza della Fondazione;*
 - h) *la tenuta del registro dei Partecipanti di diritto;*
 - i) *la redazione della relazione annuale sull'attività svolta da presentare alla Provincia di Trento ed al Consiglio provinciale.*
4. *Il Consiglio può delegare gli atti di amministrazione ordinaria al Presidente e ai membri del Consiglio stesso. Il Consiglio può altresì attribuire alcune tipologie di atti al Direttore sulla base di specifici indirizzi. Il Presidente può assumere provvedimenti di ordinaria e straordinaria amministrazione per casi di indifferibilità ed urgenza salvo ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta successiva.*

Art. 12

Convocazione e quorum

1. *Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con lettera raccomandata spedita con almeno sei giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, a mezzo*

telegramma, telefax o e-mail inviato tre giorni prima di quello della riunione.

- 2. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri in carica. Esso delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.*
- 3. Il Consiglio si riunisce ordinariamente ogni quattro mesi. Esso è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente o da un membro eletto dal Consiglio stesso.*
- 4. Le delibere constano di apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Direttore e steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.*

Art. 13 **Presidente della Fondazione**

- 1. Il Presidente della Fondazione viene nominato dai Fondatori, riuniti in assemblea, tra le persone nominate nel Consiglio di amministrazione. Tale assemblea nomina altresì, sempre nell'ambito delle persone nominate nel Consiglio di amministrazione anche il Vice Presidente.*
- 2. Il Presidente resta in carica cinque anni.*
- 3. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio.*
- 4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei Fondatori, il Consiglio di Amministrazione, la Consulta dei partecipanti di diritto, l'Assemblea dei sostenitori e il Comitato scientifico.*
- 5. Il Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, è sostituito dal Vice Presidente.*
- 6. Il Presidente propone al Consiglio di amministrazione la nomina del Direttore.*

Art. 14
Consulta dei partecipanti di diritto

1. *La Consulta dei partecipanti di diritto viene convocata dal Presidente una volta all'anno o quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei membri della Consulta stessa.*
2. *La Consulta costituisce momento di informazione e di confronto per realizzare la migliore collaborazione fra i partecipanti di diritto e la Fondazione, anche in collaborazione con il Comitato scientifico;*
3. *La Consulta nomina due componenti del Comitato scientifico.*

Art. 15
Assemblea dei sostenitori

1. *L'Assemblea è composta dai sostenitori, se persone fisiche, o i loro legali rappresentanti nel caso di persone giuridiche, ovvero loro delegati.*
2. *L'Assemblea, convocata dal Presidente che la presiede senza diritto di voto:*
 - a) *esprime pareri consultivi sul piano di attività annuale della Fondazione e sui bilanci;*
 - b) *nomina due componenti del Consiglio di Amministrazione;*
 - c) *nomina un componente del Collegio dei Revisori dei Conti;*
 - d) *nomina un componente del Comitato scientifico.*
3. *L'Assemblea delibera a maggioranza dei componenti.*

Art. 16
Comitato scientifico

1. *Il Comitato scientifico è composto dal Presidente della Fondazione, o da un amministratore a ciò delegato dallo stesso, e da cinque membri scelti tra eminenti personalità della cultura, dell'economia, della società civile, e comunque dei settori di attività della Fondazione, uno su designazione della Provincia Autonoma di Trento, uno dalla Federazione Trentina della Cooperazione, uno dall'assemblea dei Sostenitori e due dalla Consulta dei Partecipanti di diritto;*

essi durano in carica per cinque anni e possono essere riconfermati anche più volte. La carica di componente del Comitato scientifico e del Consiglio di Amministrazione sono incompatibili, fatta eccezione per il Presidente della Fondazione o per il suo delegato, che ne è componente di diritto.

2. *Il Comitato scientifico, convocato dal Presidente:*
 - a) *coadiuva il Consiglio di Amministrazione nella predisposizione dei programmi di attività della Fondazione esprimendo il proprio parere sulle iniziative di rilievo della Fondazione;*
 - b) *propone iniziative culturali, di ricerca e di formazione e cura la collaborazione con esperti, centri di ricerca e di studi, imprese, istituzioni pubbliche e private;*
 - c) *svolge ogni altro incarico ad esso affidato dal Consiglio di Amministrazione;*
 - d) *svolge, su richiesta del Consiglio di Amministrazione, attività di alta consulenza sui programmi della Fondazione, fornendo pareri ed assicurando il collegamento fra l'attività della Fondazione e le voci più autorevoli della cultura e dei settori entro i quali si esplica l'attività della Fondazione.*

Art. 17

Collegio dei revisori dei conti

1. *Il controllo della gestione della Fondazione è esercitato da un Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre membri scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, nominati uno dalla Provincia di Trento che svolge la funzione di presidente del Collegio, uno dalle minoranze del Consiglio Provinciale ed uno dall'assemblea dei Sostenitori della Fondazione; essi svolgono a titolo gratuito il loro mandato.*
2. *I membri del collegio durano in carica per cinque esercizi e possono essere riconfermati alla scadenza.*

3. *Delle riunioni del Collegio dei revisori dei conti è redatto verbale trascritto in apposito registro.*
4. *Il Collegio dei revisori dei conti:*
 - a) *provvede al riscontro della gestione finanziaria;*
 - b) *accerta la regolare tenuta delle scritture contabili;*
 - c) *esprime il proprio parere sui bilanci preventivi e consultivi mediante apposite relazioni;*
 - d) *assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.*

Art. 18
Direttore

1. *Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente: egli è il responsabile operativo dell'attività della Fondazione e dura in carica 3 anni, con contratto rinnovabile.*
2. *In particolare il Direttore, nell'ambito delle direttive degli organi della Fondazione:*
 - a) *provvede alla gestione amministrativa della Fondazione ed alla organizzazione e realizzazione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;*
 - b) *dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle delibere del Consiglio di Amministrazione nonché agli atti del Presidente;*
 - c) *propone i provvedimenti e le iniziative che ritenga utili per la Fondazione;*
 - d) *provvede a tutti gli atti che non spettino ad altri organi.*
3. *Il Direttore partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni degli organi collegiali e ne redige i verbali, che sottoscrive insieme al Presidente. Egli è il responsabile del personale e dirige e coordina gli uffici della Fondazione.*

Art. 19
Gratuità degli incarichi

1. *Tutte le cariche sono onorifiche, fatto salvo il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno e di quelle comunque sostenute in ragione dell'incarico, nonché i compensi del Direttore e del Collegio dei revisori.*
2. *Il Consiglio di Amministrazione ha tuttavia la facoltà, con voto espresso a maggioranza dei due terzi, di stabilire con regolamento opportune indennità in ragione dell'impegno assicurato all'attività della Fondazione.*

Art. 20

Accordi di programma e collaborazioni istituzionali

1. *La Provincia autonoma di Trento concorre alle spese per l'attività della Fondazione, nei limiti di quanto stanziato in bilancio, secondo quanto stabilito da apposito Accordo di programma, che prevede:*
 - a) *l'adozione del programma pluriennale delle attività e degli aggiornamenti annuali;*
 - b) *la presentazione alla Provincia e al Consiglio provinciale di una relazione annuale sull'attività svolta;*
 - c) *le modalità per l'affidamento di compiti e progetti da parte della Provincia, in relazione agli scopi illustrati all'art. 3.*
2. *La Federazione Trentina della Cooperazione concorre all'attività della Fondazione attraverso contribuzioni economiche, l'affidamento di incarichi operativi e collaborazioni di ricerca e supporto scientifico.*
3. *Analoghe forme di collaborazione istituzionale con gli enti locali fondatori, i soggetti rappresentati nella Consulta dei partecipanti di diritto, con i soggetti facenti parte l'Assemblea dei sostenitori e con enti culturali e di ricerca nazionali ed internazionali, nonché con realtà culturali storicamente presenti sul territorio trentino e che*

condividono le finalità della Fondazione dovranno essere normate da accordi, contratti o convenzioni.

Art. 21

Patrimonio e strumenti finanziari

1. *Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni mobili, immobili e dotazioni finanziarie conferiti dai Fondatori, dai Sostenitori, dai Partecipanti di diritto, da altri soggetti pubblici e privati, all'atto della costituzione come primo fondo di dotazione o con atti successivi.*
2. *Tale patrimonio potrà essere successivamente incrementato da:*
 - a) *ulteriori conferimenti da parte dei fondatori, dei sostenitori e dei partecipanti di diritto;*
 - b) *contributi, donazioni, eredità, lasciti, legati ed erogazioni in genere di altri soggetti pubblici e privati espressamente destinati ad accrescere il patrimonio della Fondazione;*
 - c) *avanzi di gestione.*
3. *Il patrimonio è vincolato al perseguimento degli scopi della Fondazione e i relativi organi devono preservarne l'integrità. Non potrà in ogni caso disporsi del diritto di proprietà della sede e degli immobili conferiti dai fondatori o costituire diritti reali parziari o di garanzia su di essi.*
4. *Per lo svolgimento della propria attività la Fondazione utilizza, oltre ai beni mobili e immobili conferiti dai fondatori, dai sostenitori e dai partecipanti di diritto nonché da altri soggetti pubblici e privati, anche i beni strumentali all'attività acquisiti o realizzati dalla Fondazione stessa.*
5. *Le fonti di finanziamento dell'attività della Fondazione sono costituite:*
 - a) *dai finanziamenti dei fondatori, dei sostenitori e dei partecipanti di diritto;*

- b) *dai contributi, donazioni, eredità, lasciti, legati ed erogazioni in genere di altri soggetti pubblici e privati non espressamente destinati ad accrescere il patrimonio della Fondazione;*
 - c) *dai fondi raccolti con pubbliche sottoscrizioni debitamente autorizzate a norma di legge per compiere interventi relativi a beni che rientrano nel patrimonio;*
 - d) *dai proventi, corrispettivi e altre entrate derivanti dalla gestione del patrimonio e dall'attività della Fondazione;*
 - e) *dagli avanzi di gestione destinati al finanziamento dell'attività.*
6. *E' fatto divieto di distribuire utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione.*
7. *Gli organi della Fondazione che abbiano poteri di amministrazione possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti del bilancio preventivo approvato nel rispetto del presente Statuto.*

Art. 22

Scioglimento della Fondazione

1. *In caso di scioglimento della Fondazione sono restituiti alla Provincia Autonoma di Trento, ai sensi dell'articolo 35 quinquies della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, i beni dalla stessa conferiti.*
2. *Il patrimonio netto residuo è devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione. Al fine di provvedere all'attività di*

liquidazione il Consiglio nomina un liquidatore, scelto anche tra membri del Consiglio di Amministrazione uscente.

Art. 23

Rinvio

- 1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento al Codice Civile ed alle leggi in materia.*

Trento/Comano Terme, 2012

F.to: Presidente della Provincia Autonoma di Trento

F.to: Presidente della Federazione della Cooperazione

F.to: Presidente della Comunità di Valle delle Giudicarie

F.to: Sindaco del Comune di Comano Terme

F.to: Sindaco del Comune di Bleggio Superiore

F.to: Sindaco del Comune di Fiavé

F.to: Sindaco del Comune di Sténico

F.to: Sindaco del Comune di Dorsino

F.to: Sindaco del Comune di San Lorenzo in Banale